

E.DI.S.U. NA/1 - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Napoli - Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio inerente alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo categoria "D".

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura all'Edisu Napoli 1 di n.6 (sei) prestatori di lavoro temporaneo per lo svolgimento di attività caratterizzate da elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica è acquisibile con il diploma di laurea o con la laurea breve.

Le predette unità saranno utilizzate presso gli uffici della sede centrale e/o sedi distaccate (in Napoli e/o Portici) dell'Edisu Napoli 1 (in seguito anche solo Ente o Edisu) con sede in via A. De Gasperi, 45, per lo svolgimento di attività proprie della ctg. D, posizione economica D1 connesse al titolo di studio posseduto.

Le sei unità dovranno essere in possesso di diploma di laurea o laurea breve in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o materie attinenti alle attività di amministrazione cui saranno adibite.

ART. 2

REQUISITI MINIMI

Per l'affidamento del servizio possono partecipare le imprese in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di cui all'art. 2 comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- iscrizione nel registro della CCIAA di cui all'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata complessiva di mesi 4 con possibilità di rinnovo per altri mesi due, restando facoltà dell'Ente di interrompere in ogni momento il contratto, in conseguenza di provvedimenti regionali in merito, nonché per ogni altra motivata ragione, ivi compresa la mancata o insoddisfacente resa sul piano delle prestazioni lavorative;

Il numero delle ore lavorate non può essere superiore a 36 per settimana lavorativa, per ciascuna unità.

ART. 4

CONDIZIONI DI FORNITURA

L'Ente non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di ricorso al lavoro temporaneo previste dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 196/1997.

Il contratto di fornitura sarà regolato dalle norme fissate dalla Legge 196/1997, art. 1.

Le mansioni ed i compiti cui i lavoratori temporanei saranno adibiti sono quelli previsti dal vigente CCNL del Comparto "Regioni Autonomie Locali" per il personale di categoria "D".

Il prestatore di lavoro temporaneo non sarà computato nell'organico dell'Ente ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori interinali, una volta messi a disposizione da parte dell'impresa fornitrice, opereranno alle dirette dipendenze dell'Ente sotto la vigilanza dello stesso. Pertanto il rapporto tra lavoratore temporaneo e responsabili degli uffici sarà analogo, sotto il profilo della dipendenza gerarchica, a quello valido per il personale dipendente di ruolo dell'Ente.

Sarà cura dell'Edisu Napoli 1, ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il personale interinale è tenuto ad osservare tutti doveri cui di norma soggiace il dipendente pubblico. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e l'immediato allontanamento di qualsiasi lavoratore che, a suo insindacabile giudizio, non ottemperi a quanto innanzi detto.

L'Edisu Napoli 1 risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni, salvo rivalsa sull'impresa.

ART. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Il trattamento economico dovuto dall'Impresa fornitrice ai lavoratori temporanei di cui si avvarrà è quello previsto dal citato contratto di lavoro della categoria "D" - posizione economica "D1" - nella misura oraria lorda di cui alle voci stipendiali fisse ed accessorie così come previsto per il personale di ruolo dell'Edisu Napoli 1.

L'impresa fornitrice si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico per le prestazioni lavorative effettivamente rese. L'Edisu Napoli 1 munirà ogni unità lavorativa di tesserino magnetico per la rilevazione elettronica dell'orario di servizio e comunicherà all'impresa fornitrice tutti i dati necessari per la verifica dell'orario di servizio prestato, le eventuali differenze anche di natura contrattuale, retributiva o contributiva, maturate a favore di ciascun lavoratore assegnato nel corso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di durata o riduzione del rapporto stesso.

ART. 6

NORME PREVIDENZIALI

L'impresa si obbliga a versare agli Enti preposti le ritenute assistenziali, previdenziali, assicurative e fiscali, previste dalla legge, comprensive delle quote a suo carico.

ART. 7

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in giorni sette, utili e consecutivi.

ART. 8

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro previsto per ciascuna unità è di n. 7h.12' al giorno, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con pausa pranzo di 48' dalle ore 13.30 alle ore 14.18.

L'Ente ha facoltà di richiedere, con preavviso di 24 ore, una diversa articolazione dell'orario, secondo le esigenze che saranno di volta in volta individuate.

ART. 9

ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Edisu si impegna a fornire tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall'INAIL in base all'attività denunciata ed alla voce di tariffa assegnata ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL, quella in vigore di seguito riportata e le eventuali variazioni dei dati già comunicati:

- classificazione: codice 04

- tariffa assegnata: codice 0722

L'Edisu Napoli 1 rimborserà all'impresa fornitrice, oltre all'importo della misura oraria di cui al precedente art. 5, le quote contributive, assistenziali, previdenziali ed assicurative, ogni altro onere retributivo dovuto al lavoratore in forza delle prestazioni lavorative rese (TFR, 13ma mensilità, ecc..), nonché la percentuale per il compenso relativo alla prestazione dell'impresa.

ART. 10

LIQUIDAZIONI IMPORTI

I pagamenti degli importi, per le prestazioni effettivamente rese, saranno effettuati a trenta giorni dalla data di presentazione della fattura che sarà calcolata sulla base imponibile come da art. 26- bis, L. 196/97, e sarà emessa con periodicità mensile, previa esibizione da parte dell'impresa fornitrice della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, in quanto la normativa vigente in materia prevede una responsabilità in solido dell'Ente, in caso di inadempimento del fornitore nel pagamento della retribuzione e nel versamento dei contributi.

ART. 11

ADEMPIMENTI D.Lgs. n. 626/94

L'E.DI.S.U. Napoli 1 si impegna, ai sensi dell'art.3, comma quinto della legge 196/97 ad informare il prestatore di lavoro temporaneo sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essa svolta ed a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i lavoratori impegnati saranno sottoposti alle visite sanitarie da parte del Medico Competente dell'Ente.

ART. 12

OBBLIGHI

L'impresa è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Per l'esecuzione della fornitura, l'impresa fornitrice dovrà garantire, assumendone la diretta responsabilità, che il proprio personale, selezionato all'interno della propria banca dati ed ivi iscritto, per le attività previste, da almeno sei mesi, oltre ad essere corredato di adeguata preparazione professionale in relazione ai compiti da svolgere nonché alle norme che regolano i rapporti di lavoro in specie ed in generale sotto ogni profilo giuridico, morale, sindacale ed economico; sicché rimarrà esclusivo gravame dell'impresa fornitrice ogni mancata, limitata o alterata applicazione delle norme innanzi richiamate, o non rispetto delle stesse anche parziale.

L'Impresa fornitrice si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza, attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e risultati produttivi e commerciali dell'Ente e nei rapporti con questo si atterrà al codice della piena correttezza civile, morale e giuridica. L'Impresa fornitrice dovrà garantire, altresì, che alla stessa riservatezza e correttezza si atterrano i propri dipendenti.

ART. 13

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 17/3/1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 25 del precitato decreto legislativo.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata in pubblico, in data 26 settembre 2002 alle ore 14,00 presso gli uffici dell'Edisu Napoli 1 siti in Napoli, alla via Alcide De Gasperi, 45 dalla Commissione speciale che sarà nominata, con propria disposizione, dal Direttore Generale. Saranno ammessi alla seduta i rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di deleghe.

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Il Direttore Generale con proprio atto provvederà all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva, a suo insindacabile giudizio, con ampia facoltà di soprassedere all'aggiudicazione ove le offerte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere convenienti per l'Amministrazione.

ART. 14

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all'Edisu Napoli 1, Via Alcide Gasperi, 45 Napoli, entro le ore 12,00 del 25 settembre 2002 un plico con la propria denominazione o ragione sociale ed indirizzo, a pena d'esclusione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la seguente indicazione: «OFFERTA PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE».

Detto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzia autorizzata o anche a mano purché affrancato (affrancatura ordinaria) ed annullato con inchiostro indelebile.

I plichi che perverranno oltre il termine indicato non saranno presi in considerazione. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

1) n. 1 busta anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica;

2) dichiarazione multipla di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000: "Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità sottoriportati corrispondono a verità" corredata, a pena d'esclusione, da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, attestante:

a) l'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

b) l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto del servizio;

3) il presente capitolato speciale firmato in ogni facciata di ciascun foglio, in segno di accettazione, dal rappresentante legale della società;

4) modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 15

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in carta legale o resa legale, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, così come previsto dal relativo modulo allegato, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il proprio compenso, in percentuale.

Ai fini della formulazione dell'offerta, il costo orario complessivo, risultante dalla somma di tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall'impresa a favore del lavoratore e, in particolare:

1) retribuzione ordinaria relativa CCNL, al comparto "Regioni - Autonomie Locali" (minimo tabellare, indennità integrativa speciale, indennità di rischio, indennità di disagio, rateo 13 a mensilità nonché del TFR);

2) oneri previdenziali ed assistenziali (aliquota del 29,68%) del settore del Terziario (art. 9 della L. n. 196/97 e circolare INPS 15/7/1998, n. 153);

3) quota assicurativa INAIL (aliquota del 18% + addizionale dell'1 %);

4) contributo (aliquota del 4%) al fondo di formazione (comma 1, art. 5 della L. 196/97);

5) contributo (aliquota dello 0,2%) all'Ente Bilaterale (Prot. 2, ex art. 7 del CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 28.05.1998);

è di Euro 95.000,00 oltre IVA su base imponibile (ai sensi dell'art.26-bis della L. 196/97).

Al variare degli elementi di cui sopra per disposizioni di legge e/o contratti nazionale e integrativo, e/o per voci non considerate ma previste dalla normativa vigente, tale importo verrà percentualmente riproporzionato.

E' da precisare, inoltre, che, essendo i costi orari riferiti all'effettiva prestazione lavorativa ordinaria, in caso di assenze giustificate o ingiustificate dei lavoratori, ovvero di permessi non retribuiti, di assenze per malattie o infortuni, nulla, al riguardo sarà addebitato a carico dell'Ente, rimanendo, invece, a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alle fattispecie fin qui elencate.

L'offerta economica non può essere condizionata né può essere espressa in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

ART. 16

SERVIZIO ED EVENTUALI VARIAZIONI

L'Edisu Napoli 1 si riserva il diritto di interrompere il servizio qualora l'Ente lo ritenga opportuno e in tal caso il contratto si intende risolto di diritto senza che la società abbia nulla a pretendere. Nel caso di diminuzione del servizio, il prezzo verrà ridotto proporzionalmente.

ART. 17

CERTIFICAZIONI

La Società, risultata aggiudicataria, dovrà presentare, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

2) certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A..

ART. 18

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

a) il presente capitolato;

b) l'offerta economica;

c) certificato C.C.I.A.A.;

d) atto attestante cauzione definitiva;

e) contratto C.N.L. per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;

f) Disposizione Direttoriale relativa all'aggiudicazione definitiva.

ART. 19

CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali, è tenuta a versare alla cassa dell'Edisu Napoli 1, una cauzione pari Euro 9.500,00.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Ente, avrà il diritto di disporre del deposito cauzionale e di ogni altra somma comunque ancora dovuta alla ditta, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

In ogni caso l'impresa, sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Edisu Napoli 1, si sia avvalso, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato dall'Ente dopo la scadenza del contratto e subordinatamente alla dichiarazione esplicita dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità) relativa al regolare adempimento degli obblighi di qualsiasi specie nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Essa, viceversa, sarà incamerata fino alla concorrenza, nel caso di risarcimento danni.

Tale cauzione dovrà essere prestata in una delle forme previste dalla legge sulla Contabilità dello Stato e dalla legge 10/6/1982, n. 348:

- con deposito in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- con fidejussione bancaria o assicurativa.

La fidejussione dovrà contenere l'esplicito impegno del garante a pagare, fino al valore dell'intera fidejussione su semplice richiesta dell'Edisu Napoli 1, senza preventiva escussione del legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'art. 1944 del c.c..

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del presente capitolato e/o delle prescrizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora.

In particolare costituiranno motivo di risoluzione anticipata del contratto, con diritto di rivalsa dell'Ente verso l'impresa fornitrice:

- l'inadempimento dell'impresa all'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso;
- qualora, durante l'esecuzione del contratto, venga a mancare uno dei requisiti minimi di cui al precedente art. 2.

La risoluzione del contratto, in questi casi, sarà intimata all'impresa fornitrice a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla risoluzione del contratto consegue il diritto per l'Ente di affidare a terzi il servizio in danno all'impresa precedentemente aggiudicataria relativamente al solo compenso per le relative prestazioni.

L'affidamento a terzi dovrà essere notificato all'impresa aggiudicataria, nelle forme prescritte, con indicazione di nuovi termini di esecuzione e del compenso relativo alla prestazione richiesta dalla nuova impresa.

L'Edisu Napoli 1 dovrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Sono, inoltre, a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Ente, dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

Qualora, nel corso della durata del contratto, dovesse sopravvenire parere giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione e alla Ditta stessa il contratto sarà risolto di diritto senza che la ditta possa null'altro pretendere.

ART. 21

SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di subappalto o di cessione anche parziale del contratto.

ART. 22

OBBLIGHI DI LEGGE

L'Impresa si obbliga a notificare all'Edisu Napoli 1 ogni e qualsiasi variazione del legale rappresentante, fusione, scissione, incorporazione di società o trasformazione o modificazione della ragione sociale.

L'impresa si obbliga, altresì, ad accettare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. l'incapacità a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dal servizio.

L'Ente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso del rapporto contrattuale.

L'Edisu Napoli 1 si riserva, altresì, di rideterminare l'intero atto contrattuale in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale della società.

ART. 23

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CAPITOLATO

Nell'interpretazione del capitolato d'appalto, degli allegati e di ogni clausola contrattuale dovrà ritenersi valida l'interpretazione più favorevole all'Amministrazione.

ART. 24

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 25

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 26

ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, che non fosse possibile risolvere in via amministrativa, potranno essere sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato d'intesa fra i primi due e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante arbitrato, Foro competente sarà quello di Napoli.